

Regolamento del Comitato per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli

*Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 20 – 22 marzo 2023, ha provveduto alla modifica della denominazione del Servizio e del Comitato per gli interventi caritativi a favore dei Paesi del Terzo Mondo, in Servizio per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli (ex art. 48 della Legge 222/85) e Comitato per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli (ex art. 48 della Legge 222/85).
Di seguito il nuovo Regolamento del Comitato datato 30 marzo 2023.*

ART. 1

Costituzione e denominazione

È costituito presso la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), ai sensi dell'articolo 29, § 3 dello statuto e della delibera n. 57, § 6 della Conferenza stessa, il Comitato per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli (ex art. 48 della Legge 222/85), avente lo scopo di esaminare ed esprimere parere sui progetti, ad esso sottoposti, concernenti gli interventi caritativi a favore dei Paesi del Terzo Mondo previsti dall'articolo 48 della legge n. 222 del 20 maggio 1985.

ART. 2

Composizione

Il Comitato è presieduto da un Vescovo, nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI, ed è composto dal Responsabile del Servizio per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli (ex art. 48 della Legge 222/85), dal Direttore della Caritas Italiana, dal Direttore dell'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese, nonché da tre membri del Consiglio Missionario Nazionale, tra cui un religioso e una religiosa, e da sette esperti, nominati dalla Presidenza della CEI.

ART. 3

Compiti

Il Comitato opera a servizio della Conferenza Episcopale Italiana, sotto la direzione del Segretario Generale e nel quadro dei criteri generali stabiliti dalla Presidenza della CEI.

Il Comitato provvede alla valutazione dei progetti ad esso sottoposti, alla definizione dei tempi e delle modalità di erogazione degli aiuti ed è disponibile ad attività di monitoraggio.

Il Comitato trasmette l'istruttoria, debitamente perfezionata, alla Presidenza della CEI per la deliberazione dei singoli interventi.

ART. 4
Spese

Per le spese necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali deve essere presentata documentata richiesta all'amministrazione della Conferenza Episcopale Italiana.

ART. 5
Durata

Il Comitato svolge la sua funzione fino all'esaurimento, dichiarato dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI, dei compiti affidatigli.

I membri del Comitato durano nell'incarico per un quinquennio. In caso di cessazione anticipata dall'incarico per una delle cause previste dal diritto, la persona che subentra assume l'ufficio fino al termine del quinquennio in corso.

ART. 6
Norma transitoria

Le modifiche del presente regolamento sono immediatamente esecutive, con conseguente decadenza delle cariche attuali non conformi a quanto stabilito da dette modifiche.